



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferrro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanomontiferrro.or.it

Area Tecnica

Bando di gara – procedura aperta per l'affidamento del servizio di “progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opera relative ai lavori di: POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Bando per "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna". Attuazione della D.G.R. n°46/7 del 10.08.2016.

"Efficientamento energetico casa comunale" del Comune di Scano di Montiferrro

CUP J57J18000130006 CIG 7705814EDD

Oggetto: FAQ aggiornate al 11.12.2018- risposta a quesiti.

QUESITO N°01

Quesito n°1 del 10.12.2018:

In riferimento alla gara in oggetto, l'art. 7.4 del disciplinare di gara, cita: Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. f) punto 2° deve essere posseduto dalla mandataria."

Si chiede conferma se tale indicazione sia corretta o, come indicato nella normativa di riferimento, tale requisito debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ed il mandatario debba possedere il requisito in maniera maggioritaria.

Risposta al quesito n°1 del 10.12.2018:

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. f) punto 1° - *servizi di punta* dovranno essere posseduti dalla mandataria ed il requisito non è frazionabile.

Per quanto riguarda il requisito di cui la punto 7.3 lett. f) punto 2° - *elenco di servizi* devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

QUESITO N°02

Quesito n°2 del 12.12.2018:

1) In riferimento alla gara in oggetto, l'art.7.3 del Disciplinare di gara cita “Non sono ammessi servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice svolti per committenti privati.”.

Si chiede se tale indicazione sia un refuso in quanto parrebbe in contrasto con quanto prescritto dalla parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015 (da voi citato sempre nello stesso articolo), che recita "ai sensi dell’art. 263, comma 2, del d.p.r. 207/2010, i servizi di cui al precedente art. 252, valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche, resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata", di fatto confermando la possibilità di utilizzare i servizi di ingegneria svolti per committenti privati.

2) Non è chiaro inoltre, sempre in riferimento all'art. 7.3, cosa si intenda con la nota "I requisiti di

cui sopra, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti e comprovati ... omissis ... anche relativamente al coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori."

Risposta al quesito n°2 del 12.12.2018:

Punto 1- il punto si deve intendere nel senso che i servizi svolti per privati, possono essere considerati solo se le opere sono state regolarmente autorizzate con appositi atti concessori, effettivamente realizzate e munite di certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Punto 2 si intende che il soggetto abilitato allo svolgimento delle funzioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, dovrà avere svolto tali funzioni nell'ambito delle categorie di lavori indicate.

QUESITO N°03

Quesito n°3 del 19.12.2018:

Si chiede quale sia la categoria prevalente da considerare in merito ai requisiti di cui al bando.

Risposta al quesito n°3 del 19.12.2018:

Si ritiene che il quesito attenga ai requisiti di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare. Si chiarisce pertanto che tutti i requisiti tecnici indicati nella tab. 3 devono essere posseduti dal concorrente per cui non è prevista una categoria prevalente, ma il possesso di tutte le categorie indicate (eventualmente per le categorie E.20 e IA.03, vedasi equivalenti).

QUESITO N°04

Quesito n°4 del 19.12.2018:

Punto 1 - Si chiede di specificare se con la dicitura di cui alla nota del punto 7.3: "I requisiti di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti e comprovati, sia per i 2 servizi di punta che per l'elenco dei servizi, anche relativamente al coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori." Si intenda che i servizi, sia quelli di cui all'elenco sia i servizi di punta, devono essere comprensivi della sicurezza in fase di prog e di esecuzione oppure possono essere posseduti anche solo servizi relativi alla sicurezza in fase di prog e di esecuzione e quindi possedere anche i servizi di punta relativi alla sicurezza.

A tal riguardo si significa che tale restrizione è in contrasto con la vigente norma considerato che il d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e le relative linee guida di attuazione recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016 e ss.mm.ii., in merito alla definizione dei requisiti di ordine speciale si esprimono in termini di espletamento di servizi di ingegneria di cui all'art.3 lett. vvvv) del codice, senza che vi sia restrizione alcuna alla tipologia della prestazione in essi contenuta, ricomprendendo in tal modo tutte le tipologie dei servizi di ingegneria all'interno delle prestazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti di carattere speciale, fermo restando il rispetto delle classi/categorie di competenza della prestazione oggetto di affidamento.

Punto 2 -Alla luce di quanto sopra inoltre si chiede se sono ammessi i servizi di collaudo.

Risposta al quesito n°4 del 19.12.2018:

Punto 1- Si rimanda alla lettura delle FAQ quesito n. 1 del 10.12.2018, ribadendo che la nota è riferita al soggetto che dovrà effettuare le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori.

Punto 2 - I requisiti non sono riferiti al collaudo delle opere.

QUESITO N°05

Quesito n°5 del 20.12.2018:

A pagina 28 del Disciplinare di gara al punto "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico" è specificato che verranno attribuiti punteggi a "le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, (...), ritiene possibili rispetto al progetto preliminare e nel rispetto degli obiettivi richiesti e dichiarati in fase di bando RAS, di cui allegato B trasmesso alla Regione. Si chiede per cortesia di mettere a disposizione dei concorrenti tale allegato B .

Risposta al quesito n°5 del 20.12.2018:

L'all. B (20171204_SchedaEdificio_Scano_01 (ALL B)) è visionabile sul sito del comune di Scano di Montiferro all'indirizzo www.comune.scanodimontiferro.or.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti (cig 7705814EDD). Sarà inoltre caricato sulla piattaforma sardegnaCAT nella parte allegati visibili a tutti.

Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Coratza